



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

003 - 2024 - 3 - 26

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2024, N. 6

Misure urgenti di protezione civile

Art. 1

Assegnazione di risorse per interventi di protezione civile

1. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa complessiva di euro 1.400.000, destinata:
- a) per euro 500.000 ad incrementare, per l'anno 2024, le risorse per la collaborazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta antincendi regionale (missione 11 - programma 01 - titolo 1);
 - b) per euro 900.000 ad incrementare, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella A rubrica "01 Presidenza" rigo "LR 17/21 - articolo 13, c. 33 - LR 22/22 - articolo 6, c. 3, lett. a) e smi - Salvamento a mare" della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

2. Al fine di rafforzare la capacità operativa delle strutture regionali per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.000.000 per l'attivazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile e le compagnie barracellari per l'attività di presidio del territorio, anche lungo le strade statali e provinciali, nonché in altre aree ad elevato rischio, maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, individuate annualmente dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e all'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna). L'oggetto delle suindicate convenzioni è da ritenersi integrato rispetto all'attività di lotta attiva e bonifica già svolta dalle associazioni. Con successiva deliberazione la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità del pattugliamento, previa acquisizione del parere della rappresentanza del volontariato (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024 (missione 11 - programma 01 - titolo 1) si fa fronte con pari riduzione delle risorse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b), punto 1), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), già iscritte per l'anno 2024 in conto della medesima missione 11 - programma 01 - titolo 2.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 (missione 09 - programma 05 - titolo 1) si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel medesimo anno in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 sono introdotte le seguenti variazioni:

spesa

in aumento

missione 11 - programma 01 - titolo 1		
2024	euro	1.400.000

missione 09 - programma 05 - titolo 1		
2024	euro	1.000.000

in diminuzione

missione 11 - programma 01 - titolo 2		
2024	euro	1.400.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1		
2024	euro	1.000.000.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).